

LA TUTELA DELLE PERSONE VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO

La disciplina alla luce del recente
recepimento delle direttive
europee

Avv. Francesca Nicodemi



Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Il fenomeno

Sono in costante aumento le persone straniere che vengono condotte sul nostro territorio o che già vi si trovino in condizioni di grave sfruttamento.

Gli ambiti di sfruttamento:

- prostituzione e in generale sessuale
- lavorativo
- accattonaggio
- attività illecite
- espianto di organi

Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale

Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale

Trafficking of human beings

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia dell'impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità sull'altra a scopo di sfruttamento.

Questo comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale il lavoro o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

Il contesto europeo

Direttiva 2011/36/UE

relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Recepita in Italia con il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 24

Direttiva 2009/52/CE

Norme minime relative a sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Recepita in Italia con il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109

La direttiva 2011/36

La filosofia

Approccio ispirato a una visione integrata delle azioni a contrasto del traffico di esseri umani

Compresenza di norme finalizzate alla repressione penale e norme volte alla prevenzione e tutela delle vittime

Sulla convinzione che i diritti delle vittime non possono essere tutelati solo all'interno del circuito penale ma richiedono l'attivazione di azioni coordinate, volte a garantire la protezione sociale, il sostegno e l'inserimento sociale

La direttiva 2011/36

I principali obiettivi

- Sviluppare la capacità di identificare le vittime per favorire l'emersione del fenomeno
(sviluppo di indicatori comuni, scambio di buone prassi tra i soggetti, formazione)
- Adottare una nozione più ampia di ciò che deve essere considerato tratta
- Sviluppare al massimo la tutela e protezione delle vittime, garantendo assistenza sin da quando si presuma la qualità di vittima del trafficking, favorendo l'approccio non premiale, rafforzando le misure a tutela dei minori

La direttiva 2011/36

Le principali disposizioni

- Definizione di tratta sulla scorta della Convenzione ONU e precisazione del concetto di “posizione di vulnerabilità”
- Mancato esercizio dell'azione penale in favore delle vittime e imposizione di pene severe per gli autori
- Tutela delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali
- Imposizione di misure per l'assistenza e il sostegno alle vittime (non necessarietà della collaborazione; meccanismi di rapida identificazione; informazioni alle vittime)

La direttiva 2011/36

Le principali disposizioni

- Presunzione della minore età della vittima e predisposizione di azioni specifiche per la protezione e assistenza delle vittime minorenni;
- Obbligo a carico degli Stati di consentire alle vittime accesso ai sistemi di risarcimento;
- Predisposizione di misure per la prevenzione, tra cui formazione regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con le vittime;
- Istituzione dei relatori nazionali o meccanismi equivalenti

La direttiva 2009/52

Volta ad introdurre sanzioni, di diversa natura e gravità, a carico di coloro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e a introdurre forme adeguate di tutela in favore dei lavoratori

Tra queste la previsione di speciali permessi di soggiorno di durata limitata in favore di lavoratori impiegati in condizioni lavorative di **particolare sfruttamento** e quando siano **minorenni**

La direttiva 2009/52

Definizione di particolare sfruttamento (art. 2):

Condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una **particolare sproporzione** rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana

La normativa italiana

Art. 18 D.Lgs. 286/98

Quando, nell'ambito di procedimenti penali per i reati di cui all'art. 3 L. 75/58 e 380 cpp o nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali,

sono accertate situazioni di **violenza o grave sfruttamento** nei confronti di uno straniero

E

emergano **concreti pericoli** per la sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti dell'associazione o delle dichiarazioni rese nel procedimento penale

può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e consentirgli di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

I presupposti di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18

- Situazione di violenza o di grave sfruttamento
- Il pericolo grave, attuale e concreto
- Ipotesi di reato: Art. 3 L. 75/58; art. 380 c.p.p. (Artt. 600 e 601 c.p.); quando “siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento”
- Adesione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

DICITURA: “per motivi umanitari”

Durata e revoca del permesso di soggiorno

- Ha durata di 6 mesi e può essere rinnovato per 1 anno “o *per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia*”.
Se in corso un rapporto di lavoro per la durata del rapporto stesso
- Può essere convertito per studio o lavoro
- E' revocato in caso di interruzione di programma, condotta incompatibile con le sue finalità, venir meno condizioni del rilascio
- Consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio, l'iscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato

Art. 18 D.Lgs.286/98
(art. 27 DPR 394/99)
Doppio binario

Percorso
giudiziario

Quando la situazione di violenza e grave sfruttamento sia accertata nel corso del procedimento penale sorto a seguito della denuncia



Proposta o parere del
Procuratore della
Repubblica

Percorso sociale

Quando la situazione di violenza e grave sfruttamento sia accertata nel corso di interventi dei servizi



Proposta dell'ente
Decisione autonoma del
Questore

Le novità introdotte dal D.Lgs. 24/14 (recepimento della direttiva 2011/36/UE)

- Riformulazione del reato di tratta sulla scorta della definizione della direttiva
- Previsioni a tutela dei minori vittime
- Previsione di percorsi di formazione
- Diritto di indennizzo
- Piano di azione nazionale contro la tratta
- Meccanismo equivalente
- Previsione di un unico programma di emersione, assistenza e integrazione sociale (art. 18 co. 3bis)

D.Lgs. 109/12

(recepimento della direttiva 2009/52)

Art. 22 comma 12bis:

Previsione di aggravante in particolari ipotesi considerate di “particolare sfruttamento lavorativo”

Art. 22 comma 12quater:

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il permesso di soggiorno in caso di particolare sfruttamento lavorativo

Circostanze in presenza delle quali viene rilasciato:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Necessità della denuncia e cooperazione del lavoratore nel procedimento penale

Validità iniziale di sei mesi e rinnovabilità

Revocabilità in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio

La tutela delle vittime di grave sfruttamento in ambito lavorativo in relazione alla varietà delle situazioni

Estrema varietà delle situazioni suscettibili di integrare diverse ipotesi di reato dalle più gravi al mero impiego di manodopera irregolare

A livello intermedio: “grave” o “particolare” sfruttamento lavorativo

Dunque quale tutela accordare alle vittime?

Le norme applicabili sul piano penale

I reati ravvisabili

- Tratta, riduzione in schiavitù, lavoro forzato: **Artt. 600 e 601 c.p.**
- Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: **art. 603bis c.p.**
- Particolare sfruttamento lavorativo: **Art. 22 comma 12bis TU**
- Favoreggiamento all'ingresso illegale: **Art. 12 comma 3ter T.U.**,
- Impiego di manodopera irregolare: **Art. 22 co. 12,**

Altri reati che talvolta vengono in rilievo:

Artt. **629 e 630** c.p. (estorsione, sequestro a scopo di estorsione)

Art. **572** c.p. (maltrattamenti)

L'applicabilità dell'art. 18

Le fattispecie di reato che rientrano nell'art. 380 c.p.p.:

- artt. 600, 601 c.p. Tratta e riduzione in schiavitù
- Art. 12 comma 3ter lett. a) TU Immigrazione

(Circolare Ministero Interno 4 agosto 2007)

Non vi rientra il 603bis c.p.

Non vi rientra l'art. 22 comma 12bis

Si richiede che sia stata accertata una situazione di grave sfruttamento e che la persona versi in situazione di pericolo attuale e concreto

L'applicabilità dell'art. 22 co. 12quater

Vi rientrano solo le fattispecie di cui all'art. 22 comma 12bis e dunque:

- 1) se i lavoratori sono più di 3
- 2) se i lavoratori sono minori
- 3) se i lavoratori occupati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

In un'interpretazione estensiva: può applicarsi il concetto di particolare sfruttamento contenuto nella direttiva 2009/52?

Differenze tra art. 18 e art. 22 co. 12quater

Art.18

- Contenuto più ampio ma necessità che sussista un pericolo
- Ratio non premiale
- Tipologia di permesso di soggiorno che consente una tutela più ampia sotto il profilo dell'integrazione sociale

Art.22comma12quater:

- Contenuto più limitato
- Ratio premiale
- Tipologia di permesso di soggiorno che consente una tutela minore

Prospettive

- Sostenere l'applicabilità dell'art. 18 ai casi che fuoriescono dalla nuova previsione dell'art. 22 co. 12quater T.U.
- Sostenere la diretta applicabilità della Direttiva 2009/52 dove non si possa invocare l'art. 18 ma sussista una situazione di grave sfruttamento
- Implementare gli interventi a tutela delle vittime anche attraverso gli strumenti individuati dal d.lgs. 24/14 e che saranno specificati nel piano nazionale di azione contro la tratta